



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi

Prot. 6.437

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi ;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2008, n.82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n.102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CEE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

VISTI gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato del decreto legislativo 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

VISTO, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

VISTI gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il capitolo "V. Gestione dei rischi e delle crisi";

VISTO il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'articolo 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

CONSIDERATO che gli aiuti concessi in base ad un regime conforme al regolamento (CEE) 1857/2006, non sono soggetti all'obbligo di notifica ;

VISTA la proposta della REGIONE TOSCANA di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi

- TROMBA D'ARIA DAL 17/04/2008 AL 18/04/2008 NELLA PROVINCIA DI PISTOIA.

RITENUTO di accogliere la proposta della REGIONE TOSCANA di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

DECRETA :

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle PRODUZIONI nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate misure di intervento, previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

PISTOIA : - TROMBA D'ARIA DAL 17/04/2008 AL 18/04/2008;
- provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), d), nel territorio dei comuni di PESCIA, UZZANO.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ROMA, lì 14 luglio 2008

IL MINISTRO
F.to ZAIA